

Sent. n. 2746/15

N. 2069/2015 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione 1^a civile

composta dai magistrati:

dott. Daniela BRUNI
dott. Paola DI FRANCESCO
dott. Guido SANTORO

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di reclamo ex art. 18 l.fall. promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 10/9/2015

da

PEREZ WAYS S.R.L. 04079920262

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in causa, in virtù di procura in calce al reclamo, dall'avv. Marco Toso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in

- parte reclamante -

contro

FALLIMENTO PEREZ WAYS S.R.L.

in persona del curatore, non costituitosi in causa;

- fallimento -

e contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ()

in persona del legale rappresentante Andrea Costantino, rappresentato e difeso in causa, giusta procura speciale 24/6/2013 rep. 32492 notaio Zanchi di Siena, dall'avv. Federico Scanferlato di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pasqualin di

- creditore Istante -

OGGETTO: reclamo ex art. 18 L. F. avverso la sentenza di fallimento n. 154/2015 pronunciata dal tribunale di Treviso in data 6/8/2015.-

Causa discussa all'udienza del 19 novembre 2015.-

Motivi della decisione

In fatto.-

1. Con sentenza n. 24/2015 pronunciata in data 18 marzo 2015 il tribunale di Treviso, su istanza di Banca del Monte dei Paschi di Siena dichiarò il fallimento di Perez Ways s.r.l.
2. La corte d'appello di Venezia, adita con reclamo ex art. 18 l.fall. depositato da Perez Ways s.r.l. in liquidazione in data 24 aprile 2015, ritenendo l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione della debitrice ai sensi dell'art. 15 l.fall., revocò con sentenza n. 1715/2015 del 2-6 luglio 2015 il fallimento di Perez Ways s.r.l. e dispose la "rimessione degli atti al giudice di primo grado".
3. Con la sentenza qui impugnata il tribunale di Treviso, al quale erano stati trasmessi gli atti del

SENT. N. 2746/15
DEP. MINUTA 26/11/15
N. 2069 / 2015 R.G.
DEPOSITATA IL 2 DIC 2015
N. 3584 CRO
N. 2657 REI
OGGETTO: OPPOSIZ.
IN DATA SENT.
DICH. FALLIMENTO

procedimento, ha dichiarato il fallimento di Perez Ways s.r.l.

4. Avverso della sentenza Perez Ways s.r.l. ha proposto, con il ricorso in epigrafe, reclamo, affidato a due motivi, chiedendo la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

5. Non si è costituito in causa il curatore del fallimento, benché ne risulti la sua regolare notificazione.

6. Si è costituita in causa la Banca del Monte dei Paschi di Siena, opponendosi all'accoglimento del reclamo e chiedendone il rigetto, con conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese.

In diritto.-

1. Con il primo motivo di reclamo si denuncia che la sentenza dichiarativa del fallimento sarebbe intervenuta (6/8/2015) prima della definitività della sentenza con la quale era stata da questa corte disposta la revoca del fallimento (7/8/2015), con conseguente assunta nullità della sentenza reclamata per aver dichiarato il fallimento di una persona giuridica ancora sottoposta a fallimento.

2. Con il secondo motivo si deduce che, a seguito della sentenza con la quale questa corte ha disposto la revoca del fallimento, rimettendo gli atti al primo giudice, la procedura ex art. 15 l.fall. sarebbe stata avviata dal tribunale trevigiano *ex officio* e non già a seguito di atto di riassunzione da parte del creditore istante, il quale si è limitato a comparire all'udienza prefallimentare insistendo per la declaratoria di fallimento.

3. Il creditore istante ha, innanzi tutto, eccepito la mancata certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione in calce alla procura alla lite.

Ha poi osservato che la parte debitrice non aveva alcun interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di revoca del fallimento che accoglieva il reclamo da essa proposto, neppure per le spese "essendovi stata la compensazione delle stesse", il che - a dire della reclamata - comporterebbe *ipso facto* il passaggio in giudicato della sentenza stessa. La Banca ha inoltre osservato che, in ogni caso, la sentenza della corte risulta comunicata in data 6/7/2015, onde - al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (7/8/2015) - era già interamente decorso il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

Sul secondo motivo la creditrice istante ha osservato che la istanza della parte diretta alla dichiarazione di fallimento va individuata nell'originario ricorso ex art. 6 l. fall. depositato il 5/2/2015.

4. La corte osserva che l'eccezione relativa alla mancata certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione in calce al mandato è priva di fondamento, dovendosi ritenere - a tutto concedere - trattarsi di una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura *ad litem* (come insegna un consolidato orientamento giurisprudenziale: Cass. ss.uu. 10732/03; 15178/06; 27774/11).

5. Venendo al merito del reclamo, motivi di economia processuale e l'adozione del criterio della c.d. ragione più liquida inducono alla prioritaria trattazione del secondo motivo.

6. In proposito risulta documentalmente e non è stato da nessuna parte contestato che:

la sentenza di revoca del fallimento pronunciata da questa corte per motivi procedurali (nullità della notificazione dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di convocazione del debitore) ha disposto la rimessione degli atti al primo giudice, facendo applicazione dell'insegnamento della s.corte (Cass. 17205/2013; sentenza menzionata nella motivazione del provvedimento di questa corte n. 1715/2015);

il tribunale di Treviso "vista la sentenza del 2/7/2015 della corte d'appello di Venezia con cui veniva dichiarata la nullità della sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale di Treviso nei confronti di Perez Ways s.r.l." ha disposto la delega ad un componente del collegio per l'audizione delle parti, riducendo i termini di comparizione ai sensi dell'art. 15, co. 5, l.fall.;

Il giudice delegato dal collegio ha disposto la convocazione del debitore per l'udienza del 5/8/2015;

a seguito della comunicazione da parte della cancelleria della mancata notificazione del ricorso-decreto, Monte dei Paschi di Siena ha provveduto alla notificazione alla debitrice, in persona del liquidatore, nella residenza di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

all'udienza del 5/8/2015 la banca ha insistito per la dichiarazione di fallimento e il tribunale si è riservato di decidere.

7. Questi essendo i dati di fatto certi, non può non rilevarsi che, a seguito della revoca del fallimento e della disposta rimessione degli atti al primo giudice, era onere della parte istante riattivare quel procedimento, mediante la sua riassunzione come è espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 353 c.p.c. ("*le parti debbono riassumere il processo...*").

E certamente il tribunale non può procedere officiosamente alla riattivazione di quel procedimento, autonomamente disponendo la convocazione del debitore, non dovendo il tribunale riprendere d'ufficio l'esame della istanza di fallimento (Cass. 10113/2014, in motivazione).

Motto conto evidenziare che nella presente fattispecie - a differenza di quella esaminata da Cass. 10113/2014, ora menzionata - la sentenza della corte di appello di revoca del fallimento non ha disposto che il tribunale provvedesse alla convocazione delle parti (sentenza che, divenuta definitiva, ha poi costituito la *lex specialis* alla quale il tribunale e le parti si sono dovute attenere in quel caso).

Nel caso in esame la corte si è limitata a rimettere le parti avanti il primo giudice in piena consonanza con la disposizione normativa, puntualmente richiamata, dell'art. 354 c.p.c. e alla luce di questa disciplina va dunque operata la verifica della concreta fattispecie.

E, come già detto, non vi è dubbio che - a mente dell'art. 354, co. 3, c.p.c. - si debba fare applicazione delle disposizioni dell'art. 353 c.p.c., il quale - al suo terzo comma - è chiaro nello stabilire l'obbligo per le parti di riassumere il giudizio.

Contrariamente a quanto opinato dalla difesa della reclamata, secondo la quale non vi sarebbe "*alcun riscontro giurisprudenziale c/o procedurale in merito ad un supposto obbligo di depositare una comparsa di riassunzione*", dunque, la disciplina normativa stabilisce in termini chiari ed espliciti la necessità dell'atto di riassunzione per procedere alla riattivazione del giudizio.

8. Va, in conclusione, constatato che il procedimento è stato officiosamente riattivato dal tribunale il quale si è surrogato nell'indispensabile iniziativa di parte in violazione dell'art. 6 l.fall. a nulla rilevando che, ex post, dopo una tanto irrituale attivazione ex officio del procedimento, vi sia stata la notificazione del provvedimento del tribunale e, in sede d'udienza, il richiamo da parte del creditore istante alla sua primigenia domanda di fallimento.

9. Alla ritenuta nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per essere stata assunta in difetto di legittima domanda di parte, consegue la revoca del fallimento, senza ulteriore rimessione degli atti al primo giudice, atteso che dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (28/8/2014) è già decorso il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. (cfr. Cass. 11705/2015), con assorbimento di ogni altra questione sollevata con il reclamo.

10. Le spese processuali seguono la soccombenza della creditrice istante e vanno poste a suo

Integrale carico.

Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Perez Ways s.r.l. avverso la sentenza di fallimento n. 154/2015 pronunciata in data 6/8/2015 dal tribunale di Treviso, lo accoglie e per l'effetto revoca il fallimento di Perez Ways s.r.l.;

condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a rifondere a Perez Ways s.r.l. in liquidazione le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% di cui all'art. 2, co.2, D.M. 55/2014 e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;

manda al cancelliere per la notifica al curatore del Fallimento, nonché per gli ulteriori incumbenti di cui all'art. 17 l.fall.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19 novembre 2015.-

Il consigliere est.
Guido Santoro

Il presidente
Daniela Bruni

Guido Santoro

[Signature]

IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia, - 2 DIC 2015



Il CANCELLIERE
Dott.ssa Carla Grassi

[Signature]

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 2 DIC 2015

[Signature]

Inviato copie autentiche sentenza agli
Uffici di VE, TV, e RG
per notifica ai sensi artt. 17-18 L. FALL. RE
Venezia 2 DIC 2015
Il Cancelliere

cf C.AUS, e la sc. fall. re TV, e Registro
Imprese Confido Notarile a ANCONA
inviato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia, 02 DIC 2015



Il Cancelliere

[Signature]